

Codice DB0814

D.D. 8 luglio 2014, n. 408

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32. Autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione di interventi nelle zone sottoposte a vincolo. Procedura ai sensi del D.P.R. n. 139/2010

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla parte terza del medesimo codice;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”, che delega ai Comuni, dotati di Commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 art. 3 della stessa legge, per i quali il potere autorizzativo è in capo alla Regione;

visto, in particolare, il comma 9 del suddetto art. 146 del d.lgs. n. 42/2004;

visto il D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146 comma 9, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni”;

considerato che ai sensi della l.r. n. 32/2008 gli interventi oggetto della presente determinazione risultano di competenza comunale;

considerato, altresì, che i Comuni territorialmente interessati dagli interventi oggetto della presente determinazione non risultano idonei all’esercizio della delega ai sensi della l.r. n. 32/2008, non avendo provveduto a dotarsi della Commissione locale per il paesaggio;

constatato che per gli interventi indicati negli elenchi A e B (allegati quali parti integranti della presente determinazione) sono state predisposte le relazioni, con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviate al Soprintendente per l’acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venticinque giorni previsti dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere vincolante, secondo quanto previsto all’art. 4 comma 6 del D.P.R. 139/2010;

considerato quindi che in base allo stesso comma dell’art. 4 del D.P.R. 139/2010 in caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l’amministrazione competente ne prescinde e rilascia l’autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all’art. 146 comma 9 del Codice;

constatato che, la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”, dà piena attuazione ai principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di

gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

- visto il decreto legislativo 42/2004 Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, art. 17, comma 3, lettera i;
- visto il D.P.R. 139 del 9 luglio 2010;

determina

- di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere obbligatorio e vincolante e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 139/2010 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

- di autorizzare ai sensi dei commi 5 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'esecuzione degli interventi indicati negli elenchi A e B che si allegano quali parti integranti della presente determinazione e secondo le indicazioni tecniche delle relazioni conservate agli atti del Settore, che si intendono qui integralmente recepite.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Giovanni Paludi

Allegato

**ELENCO A – Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004,
L.R. n. 32/2008 e D.P.R. n. 139/2010. Pratiche con esito favorevole**

1) FORMIGLIANA

Demolizione di fabbricati agricoli in disuso all’interno della “Cascina Cavagnone”. F. 2,
mapp.194

Richiedente: DITTA “CARPO FARM” SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA

2) CESARA

Formazione recinzione ed accesso carraio. F. 9, MAPP. 360-361-369

Richiedente: BONFANTI MORENO

ELENCO B - Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi Art. 146 del D.lgs. 42/2004, L.R. n. 32/2008 e D.P.R. n. 139/2010. Pratiche con esito favorevole con condizioni

1) POLLONE

Realizzazione lavori di manutenzione straordinaria a fabbricato plurifamiliare. f. 8, mapp. 319
Richiedente: SECONDO MASSIMO per "IMMOBILIARE CIVILE GANA s.s."